

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 363

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANI, DI NUBILIA, GIACOVAZZO,
DI BENEDETTO e GENOVESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1992

Riapertura dei termini per il passaggio agli uffici periferici del Ministero delle finanze del personale già appartenente ai soppressi uffici delle imposte comunali di consumo

ONOREVOLI SENATORI. - Con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, furono aboliti gli uffici delle imposte comunali di consumo con sistemazione, a domanda, del personale, presso gli uffici periferici del Ministero delle finanze. Le domande dovevano essere presentate entro il 31 dicembre 1972. Accadde però che a quella data erano pendenti controversie sulla esistenza del rapporto di lavoro e sulla validità dello stesso per il caso la gestione dell'ufficio non fosse «diretta» ma affidata ad imprese appaltatrici.

Successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di

sistemazione la giurisprudenza ha ritenuto la sussistenza e la validità del rapporto di lavoro anche in caso di gestione a mezzo di impresa appaltatrice. In conseguenza di ciò un certo numero (molto limitato, per la verità), di ex dipendenti degli uffici delle imposte comunali si sono visti negare il diritto alla sistemazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649. Per evitare una tale palese ingiustizia si impone la riapertura dei termini per la prevista sistemazione. È per questa ragione che ho formulato il presente disegno di legge

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Coloro i quali, alla data del 31 dicembre 1972, erano dipendenti di ditte appaltatrici delle imposte di consumo, possono presentare la domanda di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, per l'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento istituito presso il Ministero delle finanze dall'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi i diritti pregressi.

Art. 2.

1. La norma di cui all'articolo 1 deroga alle disposizioni limitative in materia di nuove assunzioni.